



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 5.4.2022
COM(2022) 151 final

2022/0100 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento
(CE) n. 1005/2009**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 157 final} - {SWD(2022) 98 final} - {SWD(2022) 99 final} -
{SWD(2022) 100 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Definizione del problema e obiettivi

Il Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi ambientali e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. In risposta all'urgenza dell'azione per il clima, l'UE si è posta obiettivi più ambiziosi in materia di clima attraverso il regolamento (UE) 2021/1119 (la normativa europea sul clima)¹, adottato nel 2021. La normativa sul clima stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione netta dei gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990 e la neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050. L'UE ha altresì aumentato il proprio contributo iniziale determinato a livello nazionale nell'ambito dell'*accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, passando da almeno il 40 % di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 ad almeno il 55 % di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra. Il conseguimento di tali obiettivi e la possibilità di mantenere la temperatura media a livello mondiale entro gli 1,5 °C richiede il rafforzamento di tutti gli strumenti pertinenti a sostegno della decarbonizzazione dell'economia dell'UE.

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) sono sostanze chimiche prodotte dall'uomo che, dopo l'emissione, di frequente raggiungono l'atmosfera superiore e danneggiano lo strato di ozono della stratosfera che protegge la superficie terrestre dai pericolosi raggi UV del sole. Tale danno si traduce nel cosiddetto "buco dell'ozono" con notevoli impatti negativi sulla nostra salute e sulla biosfera, i quali a loro volta comportano costi finanziari elevati. Inoltre le ODS sono forti gas a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento globale.

In ragione dell'azione globale intrapresa contro la riduzione dello strato di ozono attraverso l'adozione del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono nel 1987 (di seguito: il protocollo), il buco dell'ozono è sulla via del ripristino, a condizione che sia assicurato il rispetto delle misure esistenti e tutte le nuove sfide vengano affrontate rapidamente. Inoltre sono stati ottenuti significativi benefici connessi al clima, ad esempio per il periodo dal 1988 al 2010 tali benefici sono stati 5-6 volte superiori a quelli ottenuti durante il primo periodo di impegno 2008-2012 del protocollo di Kyoto². Nel 2019 i ricercatori hanno stimato che il protocollo aveva evitato un riscaldamento fino a 1,1 °C su parti dell'Artico³.

Di conseguenza è fondamentale che l'UE eviti qualsiasi inversione di rotta e garantisca che la sua politica in materia di ODS sia allineata agli obiettivi del Green Deal europeo, del protocollo e dell'accordo di Parigi.

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (regolamento ODS) è il principale strumento di contrasto delle ODS nell'UE. Il suo obiettivo generale consiste nel prevenire le emissioni di ODS e salvaguardare il rispetto del protocollo. Il

¹ GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

² Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 2011. *A critical link in protecting the climate and the ozone layer*. <https://www.unep.org/resources/report/hfcs-critical-link-protecting-climate-and-ozone-layer>.

³ Rishav Goyal et al. 2019. *Reduction in surface climate change achieved by the 1987 Montreal Protocol*.

regolamento ODS è stato sottoposto a una valutazione "REFIT"⁴ la quale ha concluso che, sebbene il regolamento fosse in generale idoneo allo scopo, potrebbe essere meglio allineato al Green Deal europeo e la sua progettazione potrebbe essere leggermente migliorata.

In tale contesto, la presente proposta mira a sostituire il regolamento ODS, pur mantenendo un rigoroso livello di controllo, in particolare al fine di:

1. allineare le misure con il Green Deal europeo imponendo ulteriori riduzioni delle emissioni che sono praticabili a fronte di costi proporzionati;
2. garantire una sorveglianza più completa in merito alle ODS, comprese le sostanze che non sono (ancora) soggette a controllo;
3. semplificare e migliorare l'efficienza delle norme esistenti per ridurre i costi amministrativi;
4. migliorare la chiarezza e la coerenza con altre norme.

Contesto

In risposta alla riduzione dello strato di ozono e al "buco dell'ozono" scoperto negli anni Ottanta, la comunità internazionale ha concordato di adottare misure ai sensi della convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono. Il protocollo della convenzione ha stabilito un'eliminazione globale della produzione e del consumo di quasi 100 sostanze che riducono lo strato di ozono. Il protocollo e le successive decisioni delle sue 197 parti contraenti hanno creato un quadro giuridico globale per il controllo delle ODS.

L'UE e i suoi Stati membri sono parti del protocollo e sono vincolati all'eliminazione dei diversi gruppi di ODS. Tutte le date di eliminazione progressiva per i paesi sviluppati fanno ormai parte del passato.

Di conseguenza il regolamento ODS vieta in generale la produzione, il commercio e l'uso di ODS esentando alcuni usi specifici. Numerose ODS sono state gradualmente eliminate nell'Unione anni prima del calendario globale concordato ai sensi del protocollo. Il regolamento ODS si spinge altresì oltre il protocollo limitando il commercio e l'uso di prodotti e apparecchiature che contengono ODS. Infine il regolamento ODS tratta, nell'allegato I, le ODS controllate ai sensi del protocollo e nell'allegato II le cosiddette "sostanze nuove" che non sono (ancora) controllate dal protocollo.

Il regolamento ODS è integrato dalla decisione (UE) 2010/372 della Commissione riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione, dal regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione sulle licenze di importazione ed esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili e il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento proposto (così come l'attuale regolamento ODS) presenta numerose somiglianze con il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra⁵ (regolamento sui gas fluorurati), che è in fase di riesame parallelo. Questi due regolamenti devono garantire congiuntamente che l'Unione rispetti i suoi obblighi in materia di ODS e

⁴ Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono {SWD(2019) 407 final} https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ozone/docs/swd_2019_406_en.pdf.

⁵ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

idrofluorocarburi (HCF) ai sensi del protocollo. Sebbene i due riesami non abbiano un impatto diretto l'uno sull'altro, incidono sui portatori di interessi e su settori analoghi, nonché su attività analoghe (commercio, uso di apparecchiature, ecc.) e utilizzano misure di controllo analoghe, compreso un sistema di concessione di licenze commerciali come richiesto dal protocollo. Di conseguenza tanto l'industria quanto le autorità hanno chiesto che le loro norme pertinenti siano strettamente allineate (ad esempio per quanto riguarda i controlli doganali, le norme sulle fughe, le definizioni, ecc.).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento (UE) n. 2021/1119 fissa un obiettivo vincolante di neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 nel perseguimento dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, la normativa europea sul clima fissa altresì il traguardo vincolante dell'UE in materia di clima per il 2030 che consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Entrambi gli obiettivi, quello per il 2030 e quello per il 2050, richiedono l'allineamento di tutte le politiche pertinenti dell'UE. Sebbene la rilevanza climatica delle emissioni di ODS non sia presa in considerazione ai fini di tali obiettivi, qualsiasi azione destinata a prevenire e ridurre ulteriormente le emissioni di ODS si traduce in ulteriori risparmi che possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo relativo alla temperatura ai sensi dell'accordo di Parigi.

Inoltre vi sono altresì stretti legami con le politiche in materia di rifiuti⁶ e sostanze chimiche⁷, così come con la normativa doganale e in materia di vigilanza del mercato. Il presente riesame si prefigge di ottenere maggiore chiarezza allineandosi più strettamente a tali atti legislativi. Sono attualmente in fase di riesame anche la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva sulle emissioni industriali) e il regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni (PRTR europeo).

Quest'ultimo sorveglia le emissioni di ODS, ma in merito a tali dati sarebbe utile una maggiore granularità per integrare i dati da comunicare raccolti ai sensi del regolamento. Ai sensi della direttiva sulle emissioni industriali, i valori limite di emissione sono stabiliti dall'autorità competente e non dovrebbero superare i livelli di emissione associati alle migliori tecnologie disponibili (BAT). Una considerazione più sistematica delle ODS come parametro ambientale chiave nello sviluppo dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) sarebbe utile per quanto riguarda il controllo delle emissioni industriali. Data la rilevanza delle emissioni a fine ciclo delle schiume isolanti contenenti ODS, esistono forti sinergie con gli obiettivi dell'economia circolare e le politiche dell'UE in materia di rifiuti. La revisione mirata del 2023 della direttiva quadro sui rifiuti in merito alla quale è stato avviato il lavoro di valutazione d'impatto costituisce una buona opportunità per rafforzare questi legami con il regolamento ODS.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo relativo a: salvaguardia, tutela e miglioramento

⁶ Ad esempio il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la direttiva rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2012/19/UE, direttiva RAEE) e la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

⁷ Ad esempio il REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), la direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE) e il regolamento sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR europeo) (regolamento (CE) n. 166/2006).

della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente.

- **Sussidiarietà**

La proposta integra la legislazione dell'UE che esiste a livello UE dal 2000 ed è chiaramente conforme al principio di sussidiarietà per i motivi illustrati di seguito.

Innanzitutto, la protezione del sistema climatico è una questione transfrontaliera. I singoli Stati membri non possono risolvere i problemi da soli. L'entità del problema richiede un'azione a livello UE e un'azione a livello mondiale.

Il regolamento ODS vieta la produzione, l'immissione sul mercato e l'ulteriore fornitura, importazione, esportazione e uso di sostanze, prodotti e apparecchiature controllati che utilizzano tali sostanze. Di conseguenza è rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno. Per il funzionamento del mercato interno dell'UE e la libera circolazione delle merci, è altamente preferibile che tali misure siano adottate a livello UE.

Il protocollo considera l'UE un'organizzazione regionale d'integrazione economica e l'UE deve pertanto ottemperare agli obblighi del protocollo a livello di Unione (ad esempio comunicazione, sistema di licenze, riduzione graduale dei consumi). Ciò richiede una legislazione pertinente allo stesso livello; sarebbe infatti molto difficile se non impossibile ottenere la conformità tra 27 diversi sistemi nazionali.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure si basano su una valutazione approfondita del loro rapporto costo-efficacia.

In termini generali, la proposta migliora principalmente taluni aspetti del regolamento ODS. Laddove siano proposte ulteriori restrizioni (ossia obblighi di recupero), la proposta garantisce la disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili. Se in circostanze particolari ciò non si verifica, consente la concessione di deroghe.

Le modifiche in materia di comunicazione sono minori e non dovrebbero comportare costi significativi per le imprese. Al contrario, alcune modifiche comportano risparmi sui costi ed evitano inutili oneri amministrativi per le imprese e le autorità nazionali competenti (ad esempio eliminazione del sistema di assegnazione di quote).

Non sono proposte disposizioni dettagliate nei settori in cui gli obiettivi potrebbero essere conseguiti meglio mediante l'azione in altri settori strategici, ad esempio mediante la normativa sui rifiuti o sull'etichettatura. Ciò per evitare sovrapposizioni che potrebbero portare a una non chiara ripartizione delle responsabilità, creando un onere aggiuntivo per le autorità pubbliche e le imprese.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento giuridico prescelto è un regolamento poiché la proposta mira a sostituire e migliorare il regolamento ODS mantenendone la struttura generale sulle misure di controllo (divieti, esenzioni e deroghe, comunicazione). Il regolamento ODS si è dimostrato efficace e idoneo allo scopo. Dato che la proposta comprende diversi adattamenti e modifiche alla struttura del regolamento ODS, quest'ultimo dovrebbe essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento per garantire la chiarezza giuridica. Eventuali modifiche sostanziali (ossia l'abrogazione o la trasformazione in una direttiva) creerebbero oneri indebiti per gli Stati membri così come un'ulteriore incertezza per le imprese attive in questo settore.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il 26 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato la sua relazione di valutazione⁸ sull'attuazione del regolamento ODS in linea con i requisiti di cui all'iniziativa "Legiferare meglio". Il comitato per il controllo normativo ha riconosciuto che i risultati della valutazione erano ben motivati, ma ha consigliato di descrivere meglio: i) il contributo del regolamento attualmente in vigore in aggiunta ai risultati precedentemente conseguiti; ii) il ruolo globale dell'UE in questo settore; e iii) la necessità di mantenere una grande ambizione, in particolare per quanto concerne l'azione per il clima. Tale comitato ha suggerito altresì di rendere il testo più facile da leggere per i non esperti. Tenendo presenti questi suggerimenti, il testo di valutazione è stato riscritto nelle parti pertinenti.

Dalla valutazione emerge che il regolamento ODS garantisce il rispetto del protocollo e influenza positivamente paesi terzi a fare altrettanto. Ha salvaguardato un'ambizione ambientale elevata eliminando la grande maggioranza degli usi passati di ODS, garantendo allo stesso tempo parità di condizioni per le industrie e le imprese interessate tra gli Stati membri. Di conseguenza la valutazione ha concluso che la maggior parte degli obblighi e delle misure del regolamento attualmente in vigore sono idonei allo scopo e dovrebbero pertanto rimanere in vigore.

Tuttavia la valutazione riconosce altresì che le sue misure non sono pienamente allineate al Green Deal europeo e che sarebbero possibili riduzioni ulteriori delle emissioni a fronte di costi proporzionati. In particolare si potrebbe risparmiare una quantità significativa dello strato di ozono e delle emissioni rilevanti per il clima a fronte di costi relativamente bassi se le ODS presenti in alcuni materiali da costruzione che contengono schiume soffiate con ODS venissero sistematicamente recuperate e distrutte o riutilizzate. Inoltre alcune misure potrebbero essere più efficaci o addirittura abolite, poiché sono diventate di fatto obsolete nella situazione attuale, nella quale le ODS sono diventate in genere vietate. Ciò consentirebbe di evitare costi amministrativi parzialmente ridondanti. Inoltre sono state rilevate talune lacune nella sorveglianza. Infine alcune norme sono risultate leggermente incoerenti rispetto ad altre normative dell'UE. Rientrano in tale contesto, tra l'altro, la normativa doganale e gli obblighi relativi alle verifiche di frontiera. Allo stesso modo vi sono margini di semplificazione, miglioramento e chiarimento per quanto concerne la coerenza del regolamento.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha svolto un'ampia consultazione con i portatori di interessi, compresa una consultazione pubblica online tenutasi dal 13 luglio 2020 al 9 novembre 2020⁹. È stata inoltre organizzata una consultazione mirata che ha coinvolto 42 portatori di interessi, concepita specificamente per le imprese, le ONG e le autorità competenti attive in materia di ODS. Infine, il 26 febbraio 2021, si è tenuto un seminario online rivolto ai portatori di interessi destinato a presentare i risultati preliminari della valutazione d'impatto e chiedere il loro contributo sulle lacune esistenti nei dati. Tale seminario ha registrato la partecipazione di 66 portatori di interessi.

⁸ Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019) 407 final).

⁹ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12310-Ozone-layer-protection-revision-of-EU-rules/public-consultation_it.

Nel complesso i portatori di interessi hanno convenuto che il regolamento ODS rimane uno strumento efficace per affrontare la riduzione dello strato di ozono ed è importante salvaguardare i progressi compiuti.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione pubblica hanno convenuto che è necessaria un'ulteriore riduzione delle emissioni delle schiume alla fine del ciclo di vita. Le autorità e le imprese degli Stati membri hanno confermato il notevole impatto ambientale positivo di tale opzione. Alcune autorità degli Stati membri hanno espresso preoccupazioni in merito ai costi per il corretto trattamento dei rifiuti.

Inoltre la semplificazione del sistema di licenze alla luce dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane¹⁰ e il rafforzamento delle misure per la prevenzione delle attività illecite sono stati nel complesso considerati obiettivi importanti dai portatori di interessi. Tutte le imprese (compresi gli utenti di laboratori che hanno risposto) e le autorità pubbliche hanno concordato in merito all'opzione che prevede la semplificazione della registrazione per l'uso in laboratorio. Inoltre tutti i partecipanti del settore e la maggior parte delle autorità pubbliche hanno ritenuto importante abolire il sistema delle quote. L'industria aeronautica ha altresì evidenziato l'impossibilità di un divieto in relazione all'halon; un aspetto confermato dalle autorità.

Tutti i gruppi di portatori di interessi non aziendali che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno dato grande importanza a misure di comunicazione aggiuntive, mentre le imprese sono state divise in merito a questo aspetto.

Molti dei suggerimenti destinati a garantire maggiore coerenza e chiarimento sono stati forniti dai portatori di interessi nel contesto della valutazione così come in quello delle attività di consultazione per il presente riesame. Due terzi dei partecipanti alla consultazione pubblica hanno sottolineato l'importanza di garantire un testo giuridico del regolamento più chiaro e accessibile.

Le consultazioni sono state pertanto prese pienamente in considerazione nello sviluppo della proposta, in particolare per quanto riguarda la progettazione delle misure strategiche considerate e i loro potenziali impatti.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha raccolto un'ampia consulenza tecnica da una serie di studi di esperti¹¹, compreso uno studio preparatorio completo per il riesame del regolamento. Al settore industriale, alle autorità degli Stati membri e alla società civile è stato chiesto di fornire contributi e sostegno tecnico per la preparazione dello studio.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto. Tre opzioni strategiche che riguardano diverse misure strategiche sono state esaminate in termini di efficacia nel conseguimento degli obiettivi perseguiti, nonché di loro impatto ambientale, economico e sociale. Per ciascun obiettivo di riesame è stata individuata una serie di misure. Le misure, che sono complementari e non si escludono a vicenda, sono state raggruppate in tre opzioni strategiche sulla base dei costi previsti (di abbattimento):

¹⁰ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2020) 673 final), del 28 ottobre 2020.

¹¹ Gli studi principali sono: Ramboll (2019). *Support study for the evaluation of Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer*; SKN Enviro (2012), *Further Assessment of Policy Options for the Management and Destruction of Banks of ODS and F-Gases in the EU. Final Report*.

- **opzione 1:** comprende misure che si traducono in **risparmi sui costi oppure soltanto in costi molto bassi**. Si concentra principalmente sulle semplificazioni e su una migliore coerenza e su chiarimenti, ma comprende anche un'ulteriore misura molto efficiente in termini di costi per ridurre le emissioni, che richiede il recupero delle schiume contenenti ODS presenti nei pannelli con rivestimento metallico;
- **opzione 2 (l'opzione prescelta):** prevede quanto previsto dall'opzione 1, ma comprende anche misure aggiuntive che si prevede genereranno alcuni costi, in particolare misure mirate alla riduzione delle emissioni, ad esempio ampliando l'ambito delle schiume contenenti ODS per le quali è richiesto il recupero, nonché una sorveglianza e un controllo più completi;
- **l'opzione 3** comprende tutte le misure valutate, comprese quelle che presentano costi elevati (di abbattimento).

Lo scenario di base, rispetto al quale sono state valutate le opzioni strategiche, presuppone che il regolamento ODS e gli atti di esecuzione siano pienamente attuati senza alcuna modifica. L'opzione 1 è quella che prevede costi bassi. Consentirebbe di risparmiare una quantità rilevante di emissioni rispetto allo scenario di base e conseguirebbe risparmi sui costi per le imprese e le autorità. L'opzione 2 raddoppia pressoché le riduzioni aggiuntive delle emissioni a costi moderati di abbattimento. I costi aggiuntivi si riferiscono in gran parte al recupero delle schiume da parte dei proprietari di edifici. Tali costi saranno tuttavia ripartiti su numerosi anni e su un numero elevato di persone/soggetti. Le riduzioni complessive delle emissioni dell'opzione 3 sono solo marginalmente superiori a quelle dell'opzione 2, mentre le misure aggiuntive incluse nell'opzione 3 determinerebbero probabilmente costi molto elevati per le imprese e potrebbero avere notevoli effetti negativi sull'occupazione. Tutte le modifiche relative a una coerenza e una chiarezza migliori sono incluse in tutte e tre le opzioni.

Sulla base della valutazione si conclude che l'opzione 2 comprende il pacchetto di misure prescelte. Conseguirà riduzioni significativamente maggiori delle emissioni rispetto all'opzione 1 ed è pertanto più coerente con il Green Deal europeo. Inoltre i costi di abbattimento per l'opzione 2 sono molto ragionevoli rispetto ai costi previsti nella strategia dell'UE a lungo termine necessaria ai fini del conseguimento della neutralità climatica. Al contrario, l'opzione 3 aggiungerebbe costi considerevoli a fronte di risparmi solo incrementali e i potenziali benefici ambientali sarebbero incerti.

L'opzione prescelta è quindi caratterizzata da quanto segue:

- la misura principale per evitare ulteriori emissioni è l'obbligo esplicito di recuperare alcuni tipi di schiume contenenti ODS¹² dai rifiuti delle attività di costruzione e demolizione nonché di distruggere o riutilizzare le ODS in esse contenute; si stima un risparmio di circa 180 milioni di CO₂ equivalente fino al 2050;
- Sarà vietato distruggere gli halon al fine di preservare gli stock non vergini per usi critici esentati e quindi impedire che si renda necessario il riavvio di una nuova produzione di halon per tali usi;
- sono incluse tutte le misure destinate a ridurre gli oneri per le imprese e le autorità e/o a migliorare i controlli in essere;
- sono incluse tutte le misure destinate a migliorare la sorveglianza;
- sono incluse tutte le misure destinate a migliorare la coerenza e i chiarimenti.

¹² Pannelli con rivestimento metallico, nonché pannelli laminati quando possibile con onere della prova a carico del proprietario/appaltatore.

L'iniziativa contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare alla "lotta contro i cambiamenti climatici", ma anche alla "salute e benessere", alla "vita sulla terra" così come a "produzione e consumo sostenibili". Risponde al principio del "digitale per default" modernizzando il sistema di licenze e sfruttando appieno le opportunità offerte dall'iniziativa "Ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane" collegando elettronicamente gli uffici doganali degli Stati membri al sistema di licenze ODS centrale della Commissione europea. È inoltre pienamente in linea con il principio "non arrecare un danno significativo" poiché rafforzerà ulteriormente i controlli sulle ODS e ridurrà le emissioni rilevanti in termini di ozono e clima.

Il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo, ma ha raccomandato di fornire maggiore chiarezza sulla descrizione delle misure e sui loro impatti valutati. La valutazione d'impatto è stata aggiornata per affrontare tali questioni, in particolare per quanto riguarda la misura principale di riduzione delle emissioni relativa al recupero e alla distruzione di schiume isolanti.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta si concentra in particolare sull'aumento dell'efficienza delle misure esistenti, piuttosto che sulla creazione di misure nuove, dato che si tratta di un regolamento che è già in evoluzione da oltre tre decenni in risposta agli obblighi previsti dal protocollo, ai nuovi sviluppi e ai cambiamenti nelle tecnologie.

La proposta dovrebbe offrire alle imprese una serie di vantaggi in termini di semplificazione. In particolare l'abolizione dei requisiti di registrazione per gli usi di laboratorio si tradurrà in risparmi sui costi per le imprese in quanto ridurrà l'onere amministrativo sui 2 211 laboratori registrati nel 2020, spesso piccole e medie imprese (PMI). Inoltre anche l'abolizione del sistema di assegnazione annuale delle quote riduce i costi amministrativi per le imprese che devono presentare domanda per tale quota su base annuale. Infine le imprese che richiedono licenze a lungo termine anziché licenze per singola spedizione ridurranno i costi amministrativi.

La registrazione e il rilascio delle licenze di cui alla presente proposta saranno attuati attraverso il sistema di licenze esistente per le ODS. È necessario un adattamento per la sua interconnessione con i sistemi delle autorità doganali nazionali tramite l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Attraverso tale interconnessione, la validità delle licenze verrà automaticamente verificata presso gli uffici doganali per ogni singola spedizione. Fino a quando quest'ultimo sistema elettronico non sarà operativo in tutti gli Stati membri, continuerà a funzionare il sistema di licenze attualmente in uso.

Complessivamente i risparmi sui costi ottenibili ammontano a fino a 180 000 EUR l'anno per l'industria (più un risparmio non ricorrente di 36 000 EUR) e 254 giorni-persona l'anno per le autorità oltre a un risparmio non ricorrente di 440 giorni-persona, associati a risparmi annui sui costi per le tecnologie dell'informazione pari a 31 500 EUR.

- **Diritti fondamentali**

Le norme proposte di cui alla presente iniziativa garantiscono il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non presenta alcuna incidenza incrementale sul bilancio dell'Unione europea.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio e la valutazione futuri del regolamento ODS possono fare affidamento sui dati di comunicazione delle imprese che vengono raccolti e aggregati ogni anno dall'Agenzia europea dell'ambiente. Inoltre la comunicazione da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 26 consente di: i) monitorare la disponibilità di stock di halon per soddisfare i residui usi critici; e ii) comunicare attività di commercio illecito che possono fornire un'indicazione del successo dell'allineamento alle norme doganali e del miglioramento dei controlli, anche attraverso l'ammodernamento del sistema di licenze. I miglioramenti dell'efficienza saranno monitorati dalla quantità di risorse comunque necessarie per l'attuazione del sistema da parte della Commissione, nonché dal numero di licenze (operatori) delle quali le imprese avrebbero ancora bisogno.

L'applicazione del recupero dei banchi di schiuma sarebbe nelle mani delle autorità degli Stati membri. Esistono sinergie con le normative nazionali sui rifiuti che potrebbero già monitorare la presenza di sostanze pericolose quali le ODS nei rifiuti da demolizione, il che consentirebbe di garantire meglio che le ODS vengano effettivamente recuperate per la distruzione.

La Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte. In questo contesto la Commissione coopererà strettamente con le autorità nazionali, ad esempio gli esperti nazionali sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato. Il comitato cui si fa riferimento nella proposta assisterà la Commissione nel suo lavoro e discuterà, se del caso, questioni sull'attuazione armonizzata delle norme proposte. Sarà monitorato altresì lo sviluppo della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli impatti del regolamento dovrebbero essere valutati regolarmente; la prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 2033. In questo contesto, sarebbe necessario uno studio di esperti per stimare i progressi compiuti sui banchi di schiuma. La valutazione dovrebbe altresì esaminare l'andamento dei costi amministrativi.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta mantiene i sistemi di controllo attualmente in vigore previsto dal regolamento ODS, ossia i divieti generali di produzione, uso e commercializzazione di ODS e prodotti e apparecchiature che utilizzano ODS, nonché le deroghe applicabili in merito a taluni usi per i quali non sono ancora disponibili alternative (materia prima, agente di fabbricazione, usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi). A seguito dell'eliminazione delle ODS per quasi tutti gli usi, alcune norme non sono state mantenute non essendo più necessarie: ciò riguarda in particolare il sistema di assegnazione delle quote per l'importazione e l'uso di sostanze esentate e l'obbligo di registrazione per gli usi di laboratorio e a fini di analisi delle ODS. Inoltre la proposta garantisce i necessari allineamenti con la più recente normativa dell'UE, in particolare il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e la proposta della Commissione che rivede tale regolamento (in termini di definizioni, disposizioni in materia di sanzioni e controlli da parte delle autorità doganali); così come con il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, nonché con decisioni delle parti del protocollo.

Le deroghe obsolete ai divieti sono state soppresse per fini di chiarezza giuridica e per evitare il commercio illecito. La struttura del regolamento ODS è stata leggermente modificata per aumentare la coerenza.

Capo I

La proposta definisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni applicabili del regolamento. Talune definizioni contenute nel regolamento ODS sono state cancellate per motivi di chiarezza giuridica o perché sono diventate obsolete.

Capo II

La proposta stabilisce i divieti generali di produzione, importazione, immissione sul mercato, uso e commercializzazione di ODS.

Capo III

La proposta stabilisce le deroghe ai divieti di cui al capo I (articoli da 6 a 14) e include condizioni per tali deroghe (articolo 15).

Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 517/2014, importatori e produttori devono fornire prove della distruzione o del recupero per successivo uso del trifluorometano ottenuto come sottoprodotto nella produzione di ODS. La proposta precisa inoltre che, in generale, è vietato l'ingresso nel territorio di contenitori non ricaricabili, quindi tutti i regimi doganali.

Capo IV

La proposta modernizza il sistema di licenze istituito nel regolamento ODS per tener conto della sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, che consentirà controlli doganali automatici per ciascuna spedizione. Nel contesto di tale configurazione, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono e prodotti che utilizzano tali sostanze dovranno soltanto richiedere licenze in veste di "operatori", anziché licenze per ciascuna spedizione, dato che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, previsto dalla proposta della Commissione adottata il 28 ottobre 2020, abilita automaticamente i controlli in tempo reale su ciascuna spedizione. La proposta chiarisce altresì il ruolo delle autorità doganali e, se del caso, delle autorità di vigilanza del mercato, nell'attuazione dei divieti e delle restrizioni stabiliti nella proposta di regolamento e rafforza i loro poteri per prevenire il commercio illecito di ODS. Sono stati altresì chiariti e adattati gli obblighi degli operatori economici al fine di consentire il funzionamento corretto dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane¹³.

Come previsto dal protocollo, la presente proposta mantiene il divieto di scambi commerciali con i soggetti non parti di tale protocollo.

Capo V

Per garantire le massime riduzioni delle emissioni, a costi proporzionati, si propone di rendere obbligatorio il recupero delle ODS contenute in taluni tipi di schiume usate come materiali isolanti nell'edilizia, dai rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, nonché la distruzione delle ODS ivi contenute tramite tecnologie approvate (o, in alternativa, il riutilizzo della schiuma). La distruzione di halon è vietata ai sensi della proposta al fine di garantire che, laddove possibile, vengano recuperati e riutilizzati, prevenendo così la necessità di una futura produzione di halon per usi critici. Gli obblighi per quanto riguarda le fughe stabiliti dal regolamento ODS sono stati semplificati tenendo conto del divieto di usare ODS per ricaricare prodotti e apparecchiature ad eccezione dell'uso di halon nei sistemi di protezione antincendio per usi critici.

¹³ COM(2020) 673 final.

Capo VI

La proposta introduce obblighi di comunicazione per gli Stati membri e per le imprese (quest'ultimo è un obbligo previsto dal protocollo). Al fine di completare la sorveglianza, gli obblighi di comunicazione per le imprese relativi a "sostanze nuove" di cui all'allegato II sono stati allineati a quelli applicabili alle sostanze di cui all'allegato I. Gli obblighi di comunicazione sono stati estesi anche in relazione alle emissioni e alle vendite nell'Unione. La proposta aggiunge altresì tre nuove sostanze per garantire una sorveglianza adeguata della loro produzione, della loro commercializzazione e del loro uso. Il potenziale di riscaldamento globale delle ODS è stato aggiunto agli allegati al fine di aumentare la consapevolezza degli impatti climatici delle ODS.

Capo VII

La proposta specifica i casi in cui è necessario lo scambio di informazioni e la cooperazione con le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, nonché tra gli Stati membri e con le autorità competenti di paesi terzi.

La proposta stabilisce inoltre l'obbligo per le autorità competenti di verificare il rispetto del regolamento da parte delle imprese sulla base del rischio e laddove siano disponibili prove concrete.

Capo VIII

Infine la proposta stabilisce che il livello e il tipo delle sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento devono essere effettivi, dissuasivi e proporzionati e devono tenere conto anche dei criteri pertinenti (quali la natura e la gravità della violazione). In particolare propone una sanzione amministrativa da infliggere in caso di produzione, uso o commercio illeciti di ODS o dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento. Le disposizioni proposte sono allineate e completano la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente adottata il 15 dicembre 2021¹⁴.

¹⁴ COM(2021) 851 final.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi ambientali e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. Inoltre l'Unione è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
- (2) Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.
- (3) In applicazione della decisione 88/540/CEE del Consiglio¹⁷, l'Unione è diventata parte della convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ("protocollo") adottato nel 1987. Il protocollo e le successive decisioni delle parti costituiscono un insieme di misure di controllo vincolanti a livello globale destinate ad affrontare la riduzione dello strato di ozono.

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

- (4) Il regolamento (UE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, assicura, tra l'altro, che l'Unione rispetti il protocollo. La Commissione, nella valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009¹⁹, ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo.
- (5) Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l'aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l'ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti e dell'adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.
- (6) La maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono presenta altresì un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all'aumento della temperatura del pianeta. Considerando le conclusioni significative della relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)²⁰, il presente regolamento dovrebbe garantire tutti gli sforzi possibili per ridurre le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono. La riduzione delle emissioni contribuisce al conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici²¹: mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'azione volta a limitare tale aumento persino a 1,5 °C.
- (7) Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1005/2009 e la precedente normativa dell'Unione hanno stabilito misure di controllo più rigorose rispetto a quelle previste dal protocollo, imponendo norme di importazione ed esportazione più restrittive.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, la produzione e l'immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono sono state gradualmente eliminate per quasi tutti gli usi. È stata inoltre vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono, tranne alcuni casi nei quali l'uso di tali sostanze è ancora consentito. Anche dopo l'eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, a determinate condizioni, è necessario continuare a consentire deroghe per determinati usi, laddove non siano ancora disponibili alternative.
- (10) Tenendo conto delle piccole quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono effettivamente impiegate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, è necessario stabilire una misura di controllo proporzionata al riguardo. L'obbligo di

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).

¹⁹ Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019) 407 final), del 26 novembre 2019.

²⁰ Relazione speciale dell'IPCC. *Global warming of 1.5 C* (agosto 2021).

²¹ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 dovrebbe essere sostituito da quello di conservare registri al fine di consentire il controllo dell'uso illecito e la sorveglianza degli sviluppi di alternative.

- (11) L'immissione sul mercato e l'uso di halon dovrebbero essere consentiti soltanto per usi critici, che dovrebbero essere determinati tenendo conto della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi di norme internazionali.
- (12) Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon (HTOC, *Halons Technical Options Committee*) istituito ai sensi del protocollo ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni dal 2030 in poi a livello globale. Per evitare che si renda necessaria una nuova produzione di halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.
- (13) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, la deroga per usi critici del bromuro di metile (per fini di quarantena e trattamento anteriore al trasporto) è cessata il 18 marzo 2010. Tuttavia dovrebbe rimanere disponibile la possibilità di concedere una deroga in situazioni di emergenza, ossia per l'insorgere di parassiti o di focolai di malattie imprevisti, laddove il ricorso in emergenza sarà consentito ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²² e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.
- (14) Le restrizioni stabilite nel presente regolamento per quanto concerne i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero riguardare anche i prodotti e le apparecchiature che dipendono da tali sostanze al fine di prevenire l'elusione di tali restrizioni.
- (15) È importante garantire che le sostanze che riducono lo strato di ozono possano essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione nell'Unione. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature che dipendono da tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze dovrebbero poter essere immessi sul mercato a fini di distruzione mediante tecnologie approvate dalle parti o tecnologie non ancora riconosciute ma equivalenti dal punto di vista ambientale.
- (16) Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di tali sostanze rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. È quindi necessario vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ prevede l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l'etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica nel mercato dell'Unione sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per materie prime, agenti di fabbricazione, usi di laboratorio e a fini di analisi, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.

²² Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (18) L'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi può essere eccezionalmente consentita nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell'Unione.
- (19) Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare emissioni di trifluorometano prodotto da gas fluorurati a effetto serra come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l'immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione.
- (20) Per evitare il commercio illecito di sostanze e prodotti vietati soggetti al presente regolamento, i divieti stabiliti in questa sede così come gli obblighi di licenza per il commercio non dovrebbero riguardare soltanto l'ingresso di merci nel territorio doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione, ma anche la custodia temporanea e tutte le altre procedure doganali stabilite dal diritto doganale dell'Unione. Dovrebbero essere consentite agevolazioni per la concessione di licenze per le merci in custodia temporanea, al fine di evitare oneri inutili per operatori e autorità doganali.
- (21) Il sistema di licenze per le importazioni e le esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono è un requisito essenziale ai sensi del protocollo per sorvegliare il commercio e prevenire attività illecite. Al fine di garantire controlli doganali automatici, in tempo reale, a livello di spedizione, nonché uno scambio elettronico e l'archiviazione di informazioni su tutte le spedizioni di sostanze, prodotti e apparecchiature soggetti all'applicazione del presente regolamento presentate in dogana, è necessario interconnettere il sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*riferimento completo da inserire in seguito all'adozione di tale regolamento*]²⁵. Data l'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è sproporzionato prevedere un sistema di licenze per spedizioni nell'Unione.
- (22) Al fine di agevolare i controlli doganali è importante specificare quali informazioni presentare alle autorità doganali in caso di importazione ed esportazione di sostanze e prodotti oggetto del presente regolamento, nonché i compiti delle autorità doganali e, laddove pertinente, delle autorità di vigilanza del mercato nell'applicare divieti e restrizioni alle importazioni e esportazioni delle sostanze suddette nonché dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento.
- (23) Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature soggetti all'applicazione del presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell'Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti dovrebbero confiscare o sequestrare tali prodotti per smaltimento. La riesportazione di prodotti non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.

²⁵ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU C del , pag. [*riferimento completo da aggiungere in seguito all'adozione di tale regolamento*]).

- (24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e siano sufficientemente attrezzate per affrontare i casi di commercio illecito delle sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.
- (25) Per contrastare le violazioni del presente regolamento, in particolare il commercio illecito, sono estremamente importanti la cooperazione e lo scambio fra gli Stati membri e con la Commissione delle necessarie informazioni tra tutte le autorità competenti che intervengono nell'attuazione del presente regolamento, vale a dire le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione. Data la natura riservata dello scambio di informazioni relative ai rischi doganali, è opportuno servirsi del sistema di gestione dei rischi doganali.
- (26) La Commissione, nell'assolvere i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento, e al fine di promuovere la cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra essa e le autorità competenti in caso di controlli di conformità e commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, dovrebbe essere assistita dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'OLAF dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti.
- (27) Ai fini del rispetto del protocollo, dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono nonché di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o che dipendono da tali sostanze da e verso uno Stato non parte del protocollo.
- (28) Il rilascio intenzionale di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'atmosfera, se è illegale, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere esplicitamente vietato. Le imprese dovrebbero adottare tutte le misure possibili per ridurre il rilascio accidentale nell'atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, considerando anche il loro potenziale di riscaldamento globale. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze usate che riducono lo strato di ozono da prodotti e apparecchiature, nonché di prevenzione delle fughe di tali sostanze. Al fine di massimizzare le riduzioni delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici.
- (29) È necessario stabilire norme sulle nuove sostanze che riducono lo strato di ozono non ancora contemplate dal protocollo (elencate nell'allegato II), considerando le quantità prodotte e usate nell'Unione nonché l'effetto sull'ozono stratosferico delle emissioni di tali sostanze.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i casi di commercio illecito individuati dalle autorità competenti, e le sanzioni comminate.
- (31) L'uso di halon dovrebbe essere consentito soltanto per gli usi critici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare le quantità di halon installate, usate o stoccate per usi critici nonché le misure di contenimento destinate a ridurre le emissioni di tali sostanze e i progressi compiuti nell'individuare alternative.

Dette informazioni sono necessarie per conoscere le quantità di halon ancora disponibili nell'Unione per usi critici nonché per sorvegliare il progresso tecnologico in questo settore, dal quale emergerà che per determinati usi l'halon non è più necessario.

- (32) Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non ancora contemplate dal protocollo (di cui all'allegato II), al fine di consentire una valutazione della necessità di estendere anche a tali sostanze alcune o tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze di cui all'allegato I.
- (33) Le autorità competenti degli Stati membri, tra cui le autorità ambientali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, dovrebbero effettuare controlli secondo un approccio basato sul rischio al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento. Tale approccio è necessario al fine di focalizzarsi sulle attività che presentano il rischio più alto di commercio illecito o rilascio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'atmosfera. Inoltre le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti in merito a potenziali casi di non conformità. Ove opportuno e nella misura del possibile, tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali per procedere ad un'analisi dei rischi prima dei controlli, a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. È importante provvedere a che le autorità competenti responsabili dell'imposizione delle sanzioni siano informate dei casi di violazione del presente regolamento per poter imporre la sanzione adeguata laddove necessario.
- (34) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e ne assicurino l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (35) È necessario prevedere sanzioni amministrative di entità e tipologia tali da scoraggiare effettivamente le violazioni del presente regolamento.
- (36) Le violazioni gravi del presente regolamento dovrebbero essere perseguite anche penalmente a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l'elaborazione di un elenco di imprese che possono usare sostanze che riducono lo strato di ozono come agenti di fabbricazione, le quantità massime da usare per il reintegro o il consumo, i livelli massimi di emissione per ciascuna impresa; la determinazione degli usi essenziali e a fini di analisi per i quali è consentita la produzione e l'importazione entro un determinato periodo di tempo e la specificazione degli utilizzatori autorizzati, la concessione di deroghe alle date limite e alle date ultime stabilite in relazione agli usi critici degli halon; l'autorizzazione alla produzione

²⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

temporanea, all'immissione sul mercato, all'ulteriore fornitura e all'uso di bromuro di metile in casi di emergenza; l'autorizzazione all'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi; le modalità dettagliate della dichiarazione di conformità per le apparecchiature precaricate e la verifica; le prove della distruzione o del recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto durante la fabbricazione di sostanze che riducono lo strato di ozono; la forma e il contenuto dei requisiti di etichettatura; l'autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo; e il formato delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere sugli usi critici degli halon e sul commercio illecito, nonché il formato e i mezzi di fornitura delle informazioni che le imprese devono comunicare, in particolare sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso delle materie prime e la distruzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

- (38) Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") per quanto concerne: i processi per i quali le sostanze che riducono lo strato di ozono possono essere usate come agenti di fabbricazione e la quantità massima consentita per tali usi, comprese le loro emissioni nell'Unione, le condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, i tempi stabiliti nell'allegato V per usi critici degli halon, il funzionamento del sistema di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono, le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali, le norme applicabili all'immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo; l'elaborazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono e la loro distruzione siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e la specificazione delle tecnologie da applicare; modifiche degli allegati I e II che elencano le sostanze che riducono lo strato di ozono; l'aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale e del potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate; gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri in merito agli usi critici degli halon e al commercio illecito, nonché gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese, in particolare per quanto concerne la produzione, l'importazione, l'esportazione, gli usi come materia prima e la distruzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (39) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

europeo e del Consiglio²⁹ e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

- (40) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [*data di emissione del parere*].
- (41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del problema ambientale affrontato e degli effetti del regolamento sul commercio all'interno dell'Unione e sul commercio estero, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2009, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate agli allegati I e II e ai loro isomeri, sole o in miscela.

²⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "materia prima", ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
- (2) "agenti di fabbricazione", le sostanze che riducono lo strato di ozono usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato III;
- (3) "importazione": l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- (4) "esportazione": l'uscita di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- (5) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e l'uso di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio;
- (6) "uso", l'impiego di sostanze che riducono lo strato di ozono nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività di cui al presente regolamento;
- (7) "recupero": la raccolta e lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento del prodotto, dell'apparecchiatura o del contenitore;
- (8) "riciclo": il riutilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate previa effettuazione di processi di depurazione di base, quali filtrazione e essiccazione;
- (9) "rigenerazione": il ritrattamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto della destinazione d'uso;
- (10) "impresa": la persona fisica o giuridica che esercita un'attività di cui al presente regolamento;
- (11) "prodotti e apparecchiature": tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

- (12) "sostanze vergini": le sostanze che non sono state usate in precedenza;
- (13) "smantellamento": l'interruzione del funzionamento o dell'uso di un prodotto o di un'apparecchiatura contenente sostanze che riducono lo strato di ozono, compresa la chiusura definitiva di un'installazione;
- (14) "distruzione": il processo tramite il quale una sostanza che riduce lo strato di ozono è permanentemente trasformata o decomposta completamente, per quanto possibile, in una o più sostanze stabili che non riducono lo strato di ozono;
- (15) "stabilimento nell'Unione": per una persona fisica, la residenza abituale nell'Unione; per una persona giuridica, la stabile organizzazione nell'Unione di cui all'articolo 5, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Capo II Divieti

Articolo 4

Sostanze che riducono lo strato di ozono

1. Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.
2. Sono vietate le importazioni e le esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.

Articolo 5

Prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1. Sono vietati l'immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
2. Sono vietate le importazioni e le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il presente paragrafo non si applica agli effetti personali.

Capo III Deroghe ai divieti

Articolo 6

Materia prima

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o

messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.

Articolo 7

Agenti di fabbricazione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come agenti di fabbricazione nei processi di cui all'allegato III, nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al paragrafo 1 possono essere usate come agenti di fabbricazione solo nelle installazioni esistenti al 1° settembre 1997, a condizione che le emissioni di tali sostanze provenienti da dette installazioni siano trascurabili, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I come agenti di fabbricazione nei processi di cui all'allegato III nelle installazioni di cui al paragrafo 2, fissando le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato III laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ("il protocollo").

Articolo 8

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono possono essere consentite nell'Unione, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. L'impresa che immette sul mercato o successivamente fornisce o mette a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva i registri contenenti le informazioni seguenti:
 - a) nome delle sostanze;

- b) quantità immessa sul mercato o fornita;
 - c) finalità d'uso delle sostanze;
 - d) elenco degli acquirenti e dei fornitori.
4. L'impresa che utilizza sostanze che riducono lo strato di ozono per usi di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva registri contenenti le informazioni seguenti:
- a) nome delle sostanze;
 - b) quantità fornite o usate;
 - c) finalità d'uso delle sostanze;
 - d) elenco dei fornitori.
5. I registri di cui ai paragrafi 3 e 4 sono conservati per un periodo minimo di cinque anni e, su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione.
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IV.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato IV laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.

Articolo 9

Usi critici di halon

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per usi critici conformemente all'allegato V. Gli halon possono essere immessi in commercio e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto dalle imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per usi critici.
2. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 o il cui funzionamento dipende da tali halon sono smantellati entro le date limite specificate nell'allegato V. Gli halon ivi contenuti sono recuperati conformemente all'articolo 20, paragrafo 5.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato V o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).
4. Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o

alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 10

Uso di emergenza di bromuro di metile

1. In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione, autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 11

Prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature per i quali l'uso delle rispettive sostanze che riducono lo strato di ozono è autorizzato conformemente all'articolo 8 o all'articolo 9 possono essere immessi sul mercato e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi all'interno dell'Unione contro pagamento o gratuitamente.
2. Ad eccezione degli usi critici di cui all'articolo 9, sono vietati e smantellati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.
3. I prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze sono smantellati quando raggiungono la fine del ciclo di vita.

Articolo 12

Distruzione e rigenerazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I così come i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere distrutte all'interno dell'Unione a norma dell'articolo 20, paragrafo 7. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all'interno dell'Unione.

Articolo 13

Importazioni

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, sono consentite le importazioni seguenti
 - (a) sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come materia prima conformemente all'articolo 6;
 - (b) sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come agenti di fabbricazione conformemente all'articolo 7;
 - (c) sostanze che riducono lo strato di ozono destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi conformemente all'articolo 8;
 - (d) sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all'articolo 20, paragrafo 7;
 - (e) bromuro di metile per usi di emergenza conformemente all'articolo 10;
 - (f) halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per gli usi critici;
 - (g) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
 - (h) prodotti e apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all'articolo 20, paragrafo 7;
 - (i) prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze per soddisfare gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 8.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di una licenza rilasciata dalla Commissione alle autorità doganali conformemente all'articolo 16.

La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di custodia temporanea.

Articolo 14

Esportazione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, sono consentite le esportazioni seguenti:
 - a) sostanze che riducono lo strato di ozono destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 8;
 - b) sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come materia prima conformemente all'articolo 6;
 - c) sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come agenti di fabbricazione conformemente all'articolo 7;
 - d) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati, per usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fatta eccezione per la distruzione;
 - e) halon recuperati, riciclati o rigenerati, stoccati per gli usi critici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall'autorità competente di uno Stato membro;
 - f) prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da halon per soddisfare gli usi critici di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
 - g) prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono importate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore e tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

L'esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese di destinazione.
3. Le esportazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono subordinate alla presentazione di una licenza alle autorità doganali rilasciata dalla Commissione conformemente all'articolo 16.

La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di riesportazione in seguito a custodia temporanea.

Articolo 15

Condizioni delle deroghe

1. Sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi all'interno nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono vuoti o riempiti completamente o parzialmente, fatta eccezione per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 8. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento.

Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati.

Il primo e il secondo comma si applicano a:

- (a) contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti (non ricaricabili); e
- (b) contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica.

2. Le sostanze che riducono lo strato di ozono non sono immesse sul mercato salvo se i produttori o gli importatori forniscono all'autorità competente prove attestanti che il trifluorometano ottenuto come sottoprodotto durante il processo di fabbricazione, anche della materia prima, è stato distrutto o recuperato per uso successivo, impiegando le migliori tecniche disponibili.

Ai fini della presentazione di tali prove, gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità e vi allegano la documentazione giustificativa concernente l'impianto di produzione e le misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3. Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione o per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui agli articoli 6, 7 e 8 possono essere usate unicamente a tali scopi.

I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e l'indicazione da usare sulle etichette di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Capo IV

Commercializzazione

Articolo 16

Sistema di licenze

1. La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate

nell'allegato I così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze ("sistema di licenze").

2. Le imprese che desiderano ottenere le licenze rispettivamente richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 3, presentano le domande utilizzando il sistema di licenze. Prima di presentare domanda le imprese dispongono di una registrazione valida nel sistema di licenze. Le imprese provvedono a disporre di una registrazione valida nel sistema di licenze anche prima di procedere alle comunicazioni di cui all'articolo 24.

Le domande per il rilascio di licenze sono trattate entro 30 giorni. Le licenze sono rilasciate conformemente alle norme e alle procedure di cui all'allegato VII.

3. Le licenze possono essere rilasciate ad imprese stabilite nell'Unione e ad imprese stabilite al di fuori dell'Unione.

Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

4. Le licenze possono essere temporanee. Restano valide fino alla scadenza, fino alla sospensione o revoca da parte della Commissione in applicazione del presente articolo o fino alla revoca da parte dell'impresa.
5. Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII.
6. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni ove necessario per confermare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite dalle imprese conformemente all'allegato VII.
7. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, o la Commissione possono richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e possono richiedere copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell'importazione o di destinazione dell'esportazione.
8. La Commissione può condividere i dati presentati nel sistema di licenze nella misura necessaria in casi specifici con le autorità competenti delle parti del protocollo in questione.
9. La licenza è sospesa in presenza di un ragionevole sospetto di mancato rispetto di qualsiasi obbligo pertinente stabilito nel presente regolamento. La licenza è revocata in presenza di prove attestanti il mancato rispetto di qualsiasi obbligo stabilito nel presente regolamento. La domanda di licenza è altresì respinta o la licenza è revocata qualora vi siano prove di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o

³¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

ambientale dell'Unione da parte dell'impresa in relazione alle sue attività ai sensi del presente regolamento.

Le imprese sono informate, quanto prima, dell'eventuale respingimento della domanda di licenza o della sospensione o revoca della licenza, specificando i motivi del respingimento, della sospensione o della revoca. Anche gli Stati membri sono informati di tali casi.

10. Le imprese adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono:
 - (a) non costituisca un caso di commercio illecito;
 - (b) non abbia effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese di destinazione per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo;
 - (c) non causi un eccesso di restrizioni quantitative previste dal protocollo per il paese di cui alla lettera b).
11. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, hanno accesso al sistema di licenze. L'accesso delle autorità doganali al sistema di licenze è garantito tramite l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui ai paragrafi 14 e 15.
12. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni incluse nel sistema di licenze.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato VII laddove sia necessario per garantire il funzionamento corretto del sistema di licenze, per agevolare l'applicazione dei controlli doganali o laddove sia necessario al rispetto del protocollo.
14. La Commissione garantisce l'interconnessione del sistema di licenze con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito di detto sportello istituito dal regolamento (UE) n. .../... [riferimento completo da inserire in seguito all'adozione di tale regolamento]³².
15. Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati ai fini dello scambio di informazioni con il sistema di licenze.

Articolo 17

Controlli del commercio

1. Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato applicano alle importazioni e alle esportazioni i divieti e le altre restrizioni del presente regolamento.
2. Ai fini delle importazioni, l'impresa titolare della licenza in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, è l'importatore, o laddove non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana.

³² Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU C del , pag. [riferimento completo da aggiungere in seguito all'adozione di tale regolamento]).

Ai fini dell'esportazione, l'impresa titolare della licenza in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, è l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana.

3. In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso:
 - (a) il numero della licenza in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 3;
 - (b) il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
 - (c) la massa netta di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se incluse in prodotti e apparecchiature;
 - (d) la massa netta moltiplicata per il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se incluse in prodotti e apparecchiature;
 - (e) il codice delle merci con il quale le merci sono classificate.
4. Le autorità doganali verificano, in particolare, che in caso di importazione l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana, o se non disponibile il dichiarante, e in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, disponga di una licenza valida in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 3.
5. Se del caso, le autorità doganali comunicano le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al sistema di licenze tramite l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
6. Gli importatori di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica.
7. Gli importatori di halon a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e gli esportatori di halon a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica o all'esportazione, un certificato attestante la natura della sostanza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e).
8. Gli importatori di sostanze che riducono lo strato di ozono mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
9. Quando effettuano i controlli basati sull'analisi dei rischi nel contesto del quadro di gestione dei rischi doganali e in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali verificano il rispetto delle norme in materia di importazione ed esportazione stabilite nel presente regolamento. L'analisi dei rischi tiene conto in particolare di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di

commercio illecito delle sostanze che riducono lo strato di ozono e sui precedenti di conformità dell'impresa.

10. Sulla base dell'analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici delle sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, l'autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni:
- (a) le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana;
 - (b) le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, prima dell'immissione in libera pratica.

L'importatore o l'esportatore mette la propria licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013.

11. Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

È vietata la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature non conformi al presente regolamento.

12. Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento.

Soltanto gli uffici doganali e i luoghi designati o autorizzati di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o terminare un regime di transito di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 18

Misure di sorveglianza del commercio illecito

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo misure supplementari di controllo rispetto a quelle del presente regolamento per la sorveglianza delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale

³³ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

tra cui il deposito doganale o la zona franca ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione, sulla base di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati a tali movimenti, comprese metodologie di tracciamento delle sostanze immesse sul mercato, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure.

Articolo 19

Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica e territori non contemplati dal protocollo

1. Sono vietate l'importazione e l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze da e verso uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili ad una particolare sostanza controllata.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme applicabili all'immissione in libera pratica nell'Unione e all'esportazione di prodotti e apparecchiature importati da ed esportati verso uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica cui si applica il paragrafo 1, prodotti con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I ma che non contengono sostanze inequivocabilmente identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono elencate in tale allegato, nonché le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dalle parti del protocollo e, per quanto riguarda le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature, della consulenza tecnica periodicamente fornita alle parti del protocollo.
3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze o che sono prodotte con una o più di tali sostanze, con uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui al paragrafo 1, possono essere autorizzati dalla Commissione mediante atti di esecuzione se è stabilito, in una riunione delle parti del protocollo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo stesso, che lo Stato o l'organizzazione regionale d'integrazione economica si conforma al protocollo e ha presentato la relativa documentazione in conformità all'articolo 7 del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
4. Fatte salve le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2, il paragrafo 1 si applica ai territori non contemplati dal protocollo allo stesso modo in cui tali decisioni si applicano agli Stati o alle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al paragrafo 1.
5. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente al protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità all'articolo 7 del protocollo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Capo V

Controllo delle emissioni

Articolo 20

Recupero e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono usate

1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.
2. I proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli con rivestimento metallico contenenti schiume con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I siano per quanto possibile evitate mediante il recupero per il riutilizzo o la distruzione delle schiume e delle sostanze in esse contenute.
3. I proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I siano per quanto possibile evitate mediante il recupero per il riutilizzo o la distruzione delle schiume e delle sostanze in esse contenute.
4. Se il recupero delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione delle autorità competenti e della Commissione, su richiesta.
5. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere riciclati o rigenerati.

La distruzione di halon è vietata salvo se vi sono prove documentate del fatto che la purezza della sostanza recuperata o riciclata non ne consente tecnicamente la rigenerazione e il successivo riutilizzo. Le imprese che distruggono halon in tali casi conservano detta documentazione per un periodo minimo di cinque anni. La documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti e della Commissione, su richiesta.
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero.
7. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I così come i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze sono distrutti soltanto impiegando tecnologie approvate dalle parti del protocollo o tecnologie di distruzione non ancora approvate, ma equivalenti dal punto di vista ambientale e

conformi alla normativa dell'Unione e nazionale in materia di rifiuti nonché a requisiti aggiuntivi di tale normativa.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato.

Articolo 21

Rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono e verifiche della presenza di fughe

1. Il rilascio intenzionale nell'atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se contenute in prodotti e apparecchiature, è vietato se non è tecnicamente necessario per le destinazioni d'uso consentite dal presente regolamento.
2. Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.
3. Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono.
4. Le imprese di cui al paragrafo 3 conservano un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze che riducono lo strato di ozono aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi. Esse conservano inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche effettuate della presenza di fughe. Detti registri sono conservati per un periodo minimo di cinque anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente di uno Stato membro e della Commissione, su richiesta.
5. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3.

Capo VI

Elenchi di sostanze che riducono lo strato di ozono e comunicazione dei dati

Articolo 22

Modifiche agli elenchi delle sostanze che riducono lo strato di ozono

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato II per includervi tutte le sostanze non contemplate dal presente regolamento ma che il comitato di valutazione scientifica, istituito nel quadro del protocollo, o un'altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato I per includervi tutte le sostanze che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e sono esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in quantità significative e, se del caso, per determinare eventuali deroghe alle restrizioni di cui ai capi I, II o IV.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo.

Articolo 23

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Ogni anno entro il 30 giugno [*OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento*], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le informazioni seguenti relative all'anno civile precedente:
 - a) le quantità di halon installate, usate e stoccate per gli usi critici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell'uso di sostanze alternative appropriate;
 - b) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le verifiche condotte ai sensi dell'articolo 26, compresa l'irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 27, laddove applicabili.
2. La Commissione può stabilire, se opportuno, mediante atti di esecuzione, il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo se necessario alla luce delle decisioni delle parti del protocollo.

Articolo 24

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1. Ogni anno, entro il 31 marzo [*OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento*], ciascuna impresa comunica alla Commissione, tramite uno strumento elettronico di comunicazione, i dati elencati nell'allegato VI per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono con riferimento all'anno civile precedente.

Gli Stati membri hanno accesso allo strumento elettronico di comunicazione delle imprese soggette alla loro competenza giurisdizionale.

Prima della comunicazione le imprese si registrano nel sistema di licenze.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo.
3. Laddove necessario, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e i mezzi della comunicazione di cui all'allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato VI se necessario alla luce delle decisioni delle parti del protocollo.

Capo VII

Applicazione

Articolo 25

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e le altre autorità con funzioni di ispezione, cooperano tra loro, con le autorità degli altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

Quando per garantire una corretta attuazione del quadro di gestione dei rischi doganali è necessario cooperare con le autorità doganali, le autorità competenti forniscono tutte le informazioni necessarie alle dogane a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2. Le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato o altre autorità competenti di uno Stato membro, quando rilevano una violazione del presente regolamento ne informano l'autorità ambientale o, se non pertinente, altra autorità competente per l'applicazione di sanzioni a norma dell'articolo 27.
3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti siano in grado di accedere in modo efficiente a tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e di scambiarle. Dette informazioni comprendono i dati relativi alle dogane, le informazioni sulla proprietà e la situazione finanziaria, eventuali violazioni ambientali, nonché i dati registrati nel sistema di licenze.

Le informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri e della Commissione se necessario per garantire l'applicazione del presente regolamento.

4. Le autorità competenti, quando rilevano una violazione del presente regolamento che possa interessare più di uno Stato membro, avvisano le omologhe degli altri Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le omologhe degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato un prodotto non conforme al presente regolamento al fine di consentirne il sequestro, la confisca, il ritiro o il richiamo dal mercato per smaltimento.

Le autorità doganali utilizzano il sistema di gestione dei rischi doganali per tali attività di comunicazione.

Le autorità doganali si scambiano tutte le informazioni d'interesse relative alla violazione delle disposizioni del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e, se necessario, chiedono assistenza agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 26

Obbligo di verifica

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.
2. Le verifiche sono effettuate secondo un approccio basato sui rischi che tiene conto, in particolare, dei precedenti di conformità delle imprese, del rischio di non conformità di un prodotto specifico al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa dalla Commissione, da autorità nazionali competenti nel settore doganale, di vigilanza del mercato, ambientale e da altre autorità con funzioni di ispezione o da autorità competenti di paesi terzi.

Le autorità competenti effettuano verifiche quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni circostanziate di terzi, in merito alla potenziale inosservanza del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le verifiche che la Commissione ritiene necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento.

3. Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature di interesse.

Le verifiche sono effettuate senza preavvisare l'impresa, tranne quando per garantirne l'efficacia è necessaria una notifica preventiva. Gli Stati membri provvedono a che le imprese forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare le verifiche previste dal presente articolo.

4. Le autorità competenti tengono registri in cui indicano in particolare la natura e i risultati delle verifiche e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutte le verifiche effettuate sono conservati per almeno cinque anni.

³⁴ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

5. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può condurre verifiche o altre indagini ufficiali nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze nonché prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente.
6. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può chiedere tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.
7. La Commissione adotta misure atte ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

Capo VII

Sanzioni, procedura di comitato ed esercizio della delega

Articolo 27

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 1° gennaio [*OP inserire = 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE, conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative adeguate e di adottare altre misure amministrative in relazione a tali violazioni.
3. Gli Stati membri garantiscono l'adeguatezza e proporzionalità in termini di livello e tipo di sanzioni che sono applicate tenendo conto quanto meno dei criteri seguenti:
 - (a) la natura e la gravità della violazione;
 - (b) il carattere doloso o colposo della violazione;
 - (c) eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'impresa tenuta responsabile;
 - (d) la situazione finanziaria dell'impresa tenuta responsabile;
 - (e) i vantaggi economici derivati o attesi dall'infrazione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano in grado quanto meno di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazioni del presente regolamento:
 - (a) sanzioni pecuniarie;
 - (b) confisca o sequestro di beni ottenuti illecitamente o di proventi ricavati dall'impresa in ragione della violazione;

- (c) sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
5. In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
- In caso di violazione dell'articolo 21, paragrafo 1, il potenziale impatto sul clima si riflette tenendo conto del prezzo del carbonio nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 28

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le sostanze che riducono lo strato di ozono. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [*data di applicazione del regolamento*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3 e all'articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 13, dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 22, dell'articolo 23, paragrafo 3 e dell'articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Riesame

Entro il 1° gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 16, paragrafi 14 e 15 e l'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento si applicano a decorrere dal:

- (a) [[1° marzo 2023] data = data di applicazione specificata nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 nell'allegato per la parte relativa alle sostanze che riducono lo strato di ozono] per quanto riguarda il regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e per l'esportazione;

- (b) [[1° marzo 2025] data = data di applicazione specificata nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 nell'allegato per la parte relativa alle sostanze che riducono lo strato di ozono] per quanto riguarda i regimi di importazione diversi dal regime di cui alla lettera a).

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
La presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente